




CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rilievo n.

CORTE DEI CONTI



0020674-25/06/2013-SCCLA-Y28PREV--P

All' Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di economia e Management
Via Voltapaletto, 11
Ferrara 44121

Si restituisce il provvedimento in oggetto con l'invito a tener conto delle osservazioni di questo Ufficio.

Il Magistrato Istruttore
(Cons. Laura CAFASSO)

VISTO:
Il CONSIGLIERE DELEGATO

ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO
<p>Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa dottor Andrea Marras (prot.C.d.C. 18230 del 24.05.13)</p>	<p>Con il provvedimento in oggetto, è stato conferito al dottor Marras un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell'attività di supporto post master.</p> <p>In ordine al contratto di prestazione d'opera individuale del 27.05.2013, si osserva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 2 non indica esaurientemente né il contenuto dell'attività oggetto dell'incarico né il progetto cui, come previsto dall'art. 7, comma 6, del decreto leg.vo n. 165701 e successive modifiche corrisponde la predetta attività; • l'art. 4 prevede una durata di dieci mesi senza alcun riferimento al "termine iniziale" di decorrenza dell'incarico; • l'art. 5, nel riservare al committente <i>"la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del collaboratore alcun diritto a risarcimento danni"</i>, non indica i presupposti che motivano l'eventuale adozione di revoca dell'incarico da parte del committente. Si aggiunge che la formulazione del predetto art. 5 risulta confusa laddove prevede che <i>"Al committente, in caso di protrarsi dell'astensione, dovuta a malattia ed infortunio, dall'attività prevista nel presente contratto da parte del collaboratore, per un periodo superiore ad un sesto della durata prevista in contratto o per più di trenta giorni ove la durata non sia determinata, ma determinabile, spetta il diritto di recesso"</i>. Detta previsione sembra porsi in contrasto con quanto disposto al punto 2 dell'art. 9 intitolato "tutela della maternità, malattia, infortunio ed assegni al nucleo familiare", che prevede il diritto del collaboratore al mantenimento del rapporto contrattuale "in caso di gravidanza, malattia e/o infortunio"; • l'art. 7, nel disporre il diritto del collaboratore <i>"al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi, sempre afferenti il presente contratto, con espressa richiesta ed autorizzazione preventiva del committente"</i>, non prevede una quantificazione delle predette spese. Ciò sembra in contrasto con la necessità di assicurare, comunque una certezza di corrispettivo, anche alla luce delle norme che hanno fissato tetti di spesa sempre più stringenti per la tipologia contrattuale di cui trattasi.

Con l'occasione, si chiedono opportuni chiarimenti in merito alla facoltà, prevista per il collaboratore nell'art. 3 del contratto, "*di svolgere L'attività oggetto del presente atto in contemporanea verso una pluralità di committenti*".

Nel restituire copia del decreto di cui si trattiene l'originale, si richiama la disposizione di cui all'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in base alla quale il tempo intercorrente tra la presente richiesta istruttoria e la risposta dell'Amministrazione non può complessivamente essere superiore a 30 giorni.

Trascorso detto periodo sarà deciso allo stato degli atti, ferma restando la facoltà di codesta Amministrazione di ritirare i provvedimenti.